

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Garanzia Confo 2+2 / Protezione premium Confo

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedete come segue:

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo: www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Contratto di compravendita e bollettino di consegna di Conforama
- Designazione dell'articolo e del modello dell'oggetto assicurato secondo il contratto d'acquisto
- Fotografie dell'oggetto assicurato

Se vi serve aiuto per la notifica online di un sinistro, siamo raggiungibili come segue:

Hotline per sinistri: +41 44 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti Assicurazione collettiva Garanzia Confo 2+2 / Protezione Premium Confo per lampade (edizione 11/2024)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Il contratto di assicurazione collettiva prevede alcune prestazioni assicurative in relazione alla Garanzia Confo 2+2 o alla Protezione Premium Confo (Garanzia 2+2 incl. copertura casco) per le lampade.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi per tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto alle prestazioni assicurative così acquisito può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>È assicurata, conformemente alle seguenti CGA, la lampada designata nel contratto di compravendita con marca e modello.</p>

Condizioni generali di assicurazione Garanzia Confo 2+2 e Protezione Premium Confo (Garanzia 2+2 incl. copertura casco) per le lampade (edizione 11/2024)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

La versione vincolante delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) è redatta in tedesco. Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti le traduzioni delle CGA in francese e italiano. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

1. Oggetto assicurato

È coperta contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo la lampada riportata sul contratto di compravendita con marca e modello (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura Garanzia 2+2 per lampade può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'oggetto in questione, oppure entro la scadenza della garanzia accordata da Conforama (garanzia per i difetti).

Tuttavia, la copertura Premium Protection deve essere stipulata contestualmente al contratto di acquisto dell'articolo in questione.

L'importo del premio, comprensivo dell'imposta di assicurazione applicabile, dipende dalla durata, dalla copertura e dal prezzo di acquisto (somma assicurata) dell'oggetto assicurato ed è dovuto alla stipula del contratto.

Se l'oggetto assicurato viene sostituito nell'ambito di un evento assicurato o a seguito di una garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa viene trasferita all'oggetto sostitutivo in conformità alle presenti CGA. La durata dell'assicurazione rimane invariata e non viene prolungata. La persona assicurata deve comunicare per iscritto il ricevimento dell'oggetto sostitutivo, indicando la designazione dell'articolo e del modello, a:

E-mail: claim.conforama@helvetic-warranty.ch

a) Garanzia 2+2

La copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza della garanzia legale o contrattuale di due anni, ovvero 24 mesi dopo l'acquisto dell'oggetto assicurato presso Conforama e termina:

- due anni (24 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- in caso di danno totale.

b) Protezione Premium (Garanzia 2+2 incl. copertura casco)

Oltre alla durata descritta al punto 2a, la copertura assicurativa per la copertura casco supplementare nell'ambito della copertura Protezione Premium inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (in conformità al contratto di acquisto) e termina:

- quattro anni (48 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- in caso di danno totale (copertura di Protezione Premium completa – Garanzia 2+2 incl. copertura casco)

3. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 14 giorni dalla stipulazione, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la dichiarazione di revoca. Conforama rimborsa il premio corrisposto alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

- La Garanzia 2+2 non prevede limiti al numero di sinistri assicurati.
- La Protezione Premium prevede un limite di una (1) richiesta di risarcimento per sinistro in caso di copertura casco inclusa, indipendentemente dalla causa che ha determinato il danno assicurato.

5. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

In caso di evento assicurato, il titolare del contratto di acquisto sul quale sono riportati il contratto di assicurazione e l'oggetto assicurato è assicurato e ha il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicuratore. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

7. Requisiti per la copertura assicurativa

Per la copertura assicurativa sono necessari i seguenti criteri per ogni oggetto assicurato:

- l'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che vive nella medesima economia domestica della persona assicurata;
- l'oggetto assicurato deve essere prevalentemente utilizzato a scopo privato; gli oggetti assicurati utilizzati prevalentemente a scopi professionali o commerciali non sono coperti dall'assicurazione;
- l'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

Se un oggetto assicurato viene sostituito in seguito a un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore), la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo oggetto. La durata dell'assicurazione rimane inalterata e non viene prolungata.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa è trasferita al legittimo acquirente insieme alla proprietà dell'oggetto assicurato, a condizione che l'acquirente sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

9. Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo netto d'acquisto dell'oggetto assicurato (importo netto pagato).

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata alla relativa somma d'assicurazione.

11. Eventi assicurati

a) Garanzia Confo 2+2

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della funzionalità dell'oggetto assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale o di fabbrica (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

L'elenco è esaustivo.

b) Protezione Premium Confo (Garanzia 2+2 incl. copertura casco)

L'assicurazione copre, oltre agli eventi descritti al punto 11a, i danni o la distruzione dell'oggetto assicurato a seguito di un impatto esterno improvviso o imprevedibile in conseguenza di:

- umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni);
- impatto esterno violento (ad es. caduta), cortocircuito o sovratensione.

L'elenco è esaustivo.

12. Prestazione assicurativa

In caso di sinistro, l'Helvetia interviene in veste di assicuratore danni secondo le seguenti modalità:

• In caso di danno parziale:

Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del valore attuale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro.

La persona assicurata è tenuta a inviare in riparazione tutti gli oggetti assicurati all'officina convenzionata di Helvetic Warranty. Le spese di spedizione sono a carico della persona assicurata; le spese di rispedizione sono coperte dall'Helvetia.

• In caso di danno totale:

In caso di perdita totale, Helvetia pagherà un indennizzo sotto forma di buono Conforama pari al valore dell'oggetto assicurato dopo l'ammortamento del prezzo di acquisto originario secondo la tabella seguente (valore attuale). Se il pagamento di un tale indennizzo è antieconomico, il cliente riceverà un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi delle presenti condizioni compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Le spese di invio dei documenti sono a carico della persona assicurata. Un danno totale sussiste quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale o ai costi per un oggetto sostitutivo dello stesso tipo e qualità.

Il valore attuale viene definito come segue (in base ai mesi di utilizzo):

Età dell'oggetto assicurato in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario (valore attuale)
0 – 24	100%
25 – 36	80%
37 – 48	60%

Eventuali spese di smaltimento (in particolare, spese di trasporto e di viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Franchigia

In caso di sinistro con Protezione Premium Confo, l'assicurato deve pagare una franchigia di CHF 85.00, da versare in anticipo con carta di credito o bonifico bancario a Helvetic Warranty. In caso di rifiuto del caso di sinistro, la franchigia viene rimborsata.

In caso di richiesta di garanzia ai sensi della Garanzia Confo 2+2, l'assicurato non deve pagare alcuna franchigia.

14. Esclusioni

Non sono assicurati danni e difetti:

- riconducibili a un'influenza esterna (nel caso di un sinistro casco, escluso/coperto dalla Protezione Premium);
- verificatisi prima dell'inizio dell'assicurazione;
- conseguenti ad abbandono, perdita, spostamento e furto;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- in seguito a disposizioni delle autorità, confische o sciopero;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- all'alloggiamento o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- riconducibili a un utilizzo eccessivo dell'oggetto assicurato (ad p. es. uso commerciale);
- riconducibili a un uso dell'oggetto assicurato non conforme allo scopo previsto secondo le specifiche del produttore;
- riconducibili all'effetto chimico e/o elettrochimico dell'acqua (ad es. ruggine);
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da interventi di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia eseguiti in prima persona o fatti eseguire da terzi;
- in seguito a errori di montaggio riconducibili a un installatore non incaricato dal produttore o dal venditore;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto assicurato;
- attribuibili a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali la procedura di riparazione non è gestita tramite Helvetic Warranty;
- relativi alla normale riduzione di potenza di batterie e dispositivi di illuminazione;
- in seguito a modifiche apportate all'oggetto assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- coperti da contratti di assicurazione di altro tipo;
- riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle misure di manutenzione raccomandate dal produttore;
- causati da burn-in degli schermi;
- direttamente riconducibili all'invecchiamento, all'usura o a un accumulo eccessivo di sporcizia o altri depositi;
- a seguito di atti vandalici;
- dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e alle misure adottate per contrastarli;
- dovuti a catastrofi naturali.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- i danni conseguenti di qualsiasi tipo causati dall'oggetto assicurato;
- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri alcun danno assicurato all'oggetto assicurato;
- le spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;

- i danni e le spese sostenute a seguito di un richiamo da parte del produttore.

Se il danno o il difetto da riparare non è un evento assicurato, la persona assicurata deve assumersi tutte le spese sostenute dall'Helvetia e/o da Helvetic Warranty.

15. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei produttori dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

16. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la persona assicurata ha i seguenti obblighi:

- Il sinistro deve essere immediatamente denunciato alla Helvetia (entro 14 giorni da quando ne è venuta a conoscenza) in modo completo e veritiero utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, se richiesto, il modulo di denuncia deve essere compilato online.
 - Telefono: +41 44 563 62 58
 - Internet: www.helvetic-warranty.ch
- Presentare il contratto di acquisto e, se richiesto, le foto dell'oggetto assicurato e fornire tutte le informazioni necessarie per determinare l'evento assicurato o l'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.
- Se il danno è imputabile a un terzo (ad esempio un altro assicuratore), la persona assicurata deve innanzitutto chiedere il risarcimento a questo terzo. Su richiesta, la persona assicurata deve fornire la prova dell'importo delle prestazioni erogate dal terzo.

17. Liquidatore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

18. Conseguenze legali delle violazioni degli obblighi

- **Per quanto riguarda gli obblighi da adempiere prima del verificarsi dell'evento assicurato, come specificato nella clausola 15, vale quanto segue:**
Se la persona assicurata viola intenzionalmente o per negligenza grave un obbligo che deve adempiere nei confronti dell'assicuratore prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore può annullare l'assicurazione senza preavviso entro un mese da quando è venuto a conoscenza della violazione. L'assicuratore non ha diritto all'annullamento se la persona assicurata dimostra di non aver violato l'obbligo né per dolo né per colpa grave.

Se la persona assicurata viola intenzionalmente un obbligo da adempiere nei confronti dell'assicuratore prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di indennizzo. In caso di violazione dell'obbligo per colpa grave, l'assicuratore ha il diritto di ridurre le prestazioni in proporzione alla gravità della colpa della persona assicurata.

Se la persona assicurata viola un obbligo volto a mantenere l'equivalenza tra rischio e premio su cui si basa il contratto di assicurazione, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di pagare le prestazioni nella proporzione in cui il premio concordato è inferiore al premio previsto dalla tariffa per il rischio più elevato. In caso di violazione degli obblighi relativi ad altre semplici notifiche e rapporti che non influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore, quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di prestazione solo se la violazione è intenzionale.

L'assicuratore rimane obbligato a pagare le prestazioni se la persona assicurata dimostra di non aver violato l'obbligo per colpa grave. Ciò vale anche se la persona assicurata dimostra che la violazione dell'obbligo non è stata né la causa del verificarsi o del determinarsi dell'evento assicurato, né la causa della determinazione o dell'entità della prestazione dovuta dall'assicuratore. Ciò non vale se la persona assicurata ha violato l'obbligo in modo fraudolento.

- **Per quanto riguarda gli obblighi da adempiere dopo il verificarsi dell'evento assicurato, come specificato nella clausola 16, si applica quanto segue:**
Se la persona assicurata viola un obbligo che deve adempiere nei confronti dell'assicuratore dopo il verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di indennizzo, a meno che la violazione non sia basata su dolo o colpa grave.

Se l'obbligo non viene violato con l'intento di influenzare l'obbligo dell'assicuratore di pagare le prestazioni o di compromettere la determinazione di tali circostanze che sono riconoscibilmente significative per l'obbligo dell'assicuratore di pagare le prestazioni, l'assicuratore rimane obbligato a pagare le prestazioni nella misura in cui la violazione non ha influito né sulla determinazione dell'evento assicurato che si è verificato o si presume si sia verificato, né sulla determinazione o sull'entità delle prestazioni che l'assicuratore deve pagare.

L'assicuratore può trarre diritti dalla violazione colposa di un obbligo che l'assicurato deve adempiere nei confronti dell'assicuratore dopo il verificarsi dell'evento assicurato solo se l'assicurato ha ricevuto in precedenza le condizioni di assicurazione o un altro documento in cui l'obbligo è comunicato.

19. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione.

Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno risarcibile ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile ai sensi delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

20. Elaborazione dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (p.es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

21. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.